

TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

Sezione Procedure Concorsuali

Il giudice dr. _____

nel procedimento relativo al piano del consumatore di cui alla legge n.3/2012

e succ. mod. ed integr. n. _____ R.G.;

vista la proposta di piano del consumatore presentata da _____ e la documentazione allegata;

vista la relazione della rag. _____ nominato quale organismo di composizione della crisi (OCC);

vista la proposta modificativa ed integrativa e le osservazioni critiche di _____ spa;

ritenuto che sia da escludere che la ricorrente abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere atteso che il mutuo ed i vari prestiti sono stati contratti prima del 2011 quando il marito della ricorrente, a causa della notoria crisi, ha cessato l'attività artigiana, così che, mancando l'altra fonte di reddito la signora _____ ha finito per trovarsi in una situazione di sovraindebitamento;

rilevato quanto al pignoramento del quinto dello stipendio che con l'omologazione del piano del consumatore per il principio della *par condicio creditorum* (principio immanente in tutte le procedure concorsuali quali sono quelle relative al sovraindebitamento del debitore non fallibile), cessa definitivamente il suddetto pignoramento ed il credito residuo sarà pagato secondo le condizioni previste dal piano;

ritenuto che ciò non viola la *par condicio creditorum* in quanto, a differenza dell'ipoteca relativa ad un bene immobile specifico e ben determinato, il

pignoramento del quinto dello stipendio si esegue man mano che lo stipendio viene accreditato al debitore e potrebbe venir meno qualora, ad esempio, il debitore non percepisca più lo stipendio tant'è che in questo caso il credito tornerebbe ad essere semplicemente chirografario, per cui atteso che nel caso di specie le somme già percepite dal creditore in forza del citato pignoramento non vengono toccate e solo il residuo credito viene pagato secondo le condizioni previste dal piano, non si vede quale violazione della *par condicio* possa lamentare il creditore;

ritenuto quanto alle spese legali che ovviamente la prededuzione va riferita all'attivo realizzato nella procedura e l'osservazione dei legali del creditore - per cui non sarebbe necessaria la difesa tecnica-, oltre che, all'evidenza poco elegante nei confronti dei legali del debitore, appare sminuire ingiustamente il ruolo svolto dalla difesa tecnica in procedimenti di questo genere atteso che essa risulta utile non solo alle parti ma nell'interesse stesso della giustizia;

ritenuto perciò che il piano permette la soddisfazione in percentuale di tutti i creditori chirografari in misura maggiore rispetto alla semplice liquidazione del patrimonio, per cui le osservazioni dell'unico creditore che ha agito in via esecutiva non sono condivisibili posto che esse mirano a tutelare quel solo ed unico creditore con danno per gli altri;

P.Q.M.


a) omologa il piano del consumatore così come modificato ed integrato presentato da _____ nata a _____ il _____ e residente in _____, via _____ e ne ordina la pubblicazione per estratto una sola volta sul Giornale di Brescia entro e non oltre 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

b) ordina la trascrizione della presente ordinanza sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto del piano;

d) dispone che l'OCC relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte.

Si comunichi al ricorrente e all'OCC.

Brescia, 22 giugno 2017



) Il giudice

!

!
